CAMERA DEI DEPUTATI N. 4074-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **SALVI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 ottobre 1975 (Stampato n. 1965)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(RUMOR)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GUI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 ottobre 1975

Approvazione ed esecuzione della Convenzione sulla legittimazione per matrimonio, firmata a Roma il 10 settembre 1970

Presentata alla Presidenza il 18 dicembre 1975

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge al nostro esame riguarda la Convenzione sulla legittimazione per matrimonio susseguente, firmata a Roma il 10 settembre 1970.

Da detta Convenzione restano escluse altre forme di legittimazione che non seguono al matrimonio dei genitori.

La Convenzione si propone il duplice obiettivo di stabilire per gli Stati contraenti comuni regole di collegamento per la determinazione della legge applicabile ai fini della validità della legittimazione e di indicare gli adempimenti spettanti alle autorità competenti dello Stato in cui si è verificata la legittimazione per facilitare la

relativa annotazione in margine agli atti di nascita formati o trascritti in uno Stato diverso.

La Convenzione si applica non solo se il padre, la madre o il figlio sono cittadini di uno Stato contraente, ma anche se sono cittadini di uno Stato terzo.

È da precisare, poi, che « la legge nazionale » del padre o della madre non è solo quella interna dello Stato di appartenenza del genitore, ma anche la regola di diritto internazionale privato di tale Stato.

L'adesione da parte dello Stato italiano alla Convenzione in questione è stata limitata ai soli titoli secondo e terzo, i quali, oltre ad essere del tutto indipendenti dal primo, non presentano alcun motivo di contrasto col nostro diritto positivo. A tale determinazione il Governo italiano è pervenuto al fine di evitare che possano verificarsi eventuali dubbi interpretativi in relazione, particolarmente, agli articoli 17 e seguenti delle disposizioni sulla legge in generale. La particolare disciplina adottata dall'articolo 1 della Convenzione potrebbe essere considerata non conforme al vigente ordinamento italiano e la sua approvazione, comunque, non opportuna per la rilevata incidenza sulle citate norme di portata generale. È stato, pertanto, ritenuto preferibile limitare l'adesione del nostro paese alla sola parte della Convenzione avente natura tecnica e finalità politiche.

Come è noto la Convenzione è stata stipulata dai paesi appartenenti alla CIEC (Commissione internazionale per lo stato civile) nel quadro degli scopi che la commissione stessa si prefigge.

La Commissione giustizia della Camera nell'esprimere il parere sul presente disegno di legge ha adottato la seguente deliberazione:

« La Commissione giustizia esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) eventuali perplessità relative ai rapporti che si instaurerebbero tra le disposizioni del titolo I della Convenzione e quelle italiane sulla legge in generale e sul diritto di famiglia sono superate dalla mancata adesione dell'Italia a questa parte della Convenzione stessa. Ma è allora necessario trarne le dovute conseguenze nella formulazione del disegno di legge in esame:

a) aggiungendo alla fine dell'articolo 1 del disegno stesso le parole " salva la riserva espressa dal rappresentante italiano all'atto della sottoscrizione della Convenzione stessa ";

b) inserendo all'articolo 2, dopo le parole " di cui all'articolo precedente ", l'inciso " limitatamente ai titoli II e III " (ovvero le parole " escluso il titolo I ");

2) ancora una volta si deve lamentare l'insufficiente cura posta nel tradurre i testi dei trattati e delle convenzioni internazionali. Pur essendo dette traduzioni non ufficiali, esse dovrebbero costituire un'utile guida per l'interprete, dato che quei testi vengono ad essere integralmente recepiti nell'ordinamento giuridico italiano in virtù dell'ordine di esecuzione.

A titolo di esempio si osserva che:

a) al secondo comma dell'articolo 7, l'*avis est transmis à la diligence du ministère public* è stato reso con " la comunicazione viene trasmessa all'attenzione del pubblico ministero ", laddove le parole *à la diligence* vanno invece tradotte in " a cura ";

b) alla lettera *a*) dell'articolo 2, anziché " se viene stabilito che il bambino non è nato da coloro che lo hanno legittimato " deve scriversi " se viene accertato che il bambino non è nato da coloro che lo hanno legittimato ";

c) agli articoli 6 e 7 si prevede che l'ufficiale dello stato civile " menziona la legittimazione " nei suoi registri; si dovrebbe dire, invece, " annota ";

d) all'articolo 10 si fa riferimento allo " statuto personale ", mentre nella terminologia giuridica italiana appare più appropriato il termine " stato giuridico ".

La Commissione delibera altresì di richiedere che il presente parere sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea ».

In conseguenza di tale parere la Commissione affari esteri ha provveduto a modificare gli articoli 1 e 2 secondo la formulazione qui riportata.

Non si è invece acceduto alle modifiche contenute nella seconda parte del parere della Commissione giustizia riguardanti difetti di traduzione, anche perché il testo ufficiale è quello in lingua francese e d'altra parte il rappresentante del Governo si è impegnato a provvedere d'ufficio.

SALVI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

È approvata la Convenzione sulla legittimazione per matrimonio, adottata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata a Roma il 10 settembre 1970.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della Convenzione stessa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

È approvata la Convenzione sulla legittimazione per matrimonio, adottata dalla Commissione internazionale dello stato civile, firmata a Roma il 10 settembre 1970, salva la riserva espressa dal rappresentante italiano all'atto della sottoscrizione della Convenzione stessa.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente (escluso il titolo I) a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 della Convenzione stessa.